



Dipartimento
Mercato del Lavoro

DL RILANCIO: MISURE PER L'EMERGENZA COVID-19



1

Misure di sostegno per i genitori lavoratori a fronte della sospensione delle scuole e dei servizi educativi per l'infanzia

CONGEDO PARENTALE SPECIFICO EMERGENZA COVID-19 (Art. 72)

Col Decreto "Rilancio" viene confermato il **CONGEDO PARENTALE SPECIFICO PER L'EMERGENZA COVID-19**, introdotto dal DL. 18/20 "Decreto Cura Italia":

Si tratta di un **congedo parentale aggiuntivo** rispetto a quello ordinario (la maternità facoltativa pagata al 30%), per i genitori di **bambini di età non superiore ai 12 anni, usufruibile tra il 5 marzo e il 31 luglio 2020**, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle scuole e dei servizi educativi per l'infanzia.

Questo congedo è utilizzabile alternativamente da entrambi i genitori per un **periodo massimo di 30 giorni complessivi** (il Decreto Cura Italia ne aveva inizialmente previsti solo 15), **continuativi o frazionati**. Questo congedo è previsto per i dipendenti pubblici o privati, per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell'Inps e per i lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

Le giornate di congedo sono indennizzate al **50% della retribuzione** per i dipendenti e sono coperte da contribuzione figurativa.

Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell'INPS e i lavoratori autonomi con partita IVA iscritti all'INPS è prevista un'indennità analoga, riparametrata sulla retribuzione giornaliera (calcolata come media o convenzionalmente prevista dalla legge). Il limite di età dei figli non si applica ai figli portatori di handicap in connotazione di gravità.

La possibilità di usufruire di questo congedo è subordinata alla **condizione** che nel nucleo familiare **non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, o altro genitore non occupato**.

Per i dipendenti del settore privato, rivolgersi all'**INCA** per l'inoltro della domanda.

I dipendenti pubblici devono presentarla direttamente alla propria amministrazione pubblica.

PERMESSI NON RETRIBUITI PER GENITORI LAVORATORI (Art. 72)

Per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole, inoltre, in aggiunta ai 30 giorni di congedo parentale pagato al 50%, i dipendenti pubblici o privati, **genitori di figli minori di 16 anni** hanno diritto ad astenersi dal lavoro, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione, o altro genitore non occupato. I lavoratori che facciano richiesta di questi **permessi non retribuiti** hanno diritto alla conservazione del posto e non possono essere licenziati.

La domanda va fatta direttamente al proprio datore di lavoro.

**Per presentare la domanda contatta il Patronato Inca di Torino ai seguenti numeri:
375 6576399 - 375 6576398 - 366 2450836 - 379 1826931 - 011 2442381**



Dipartimento
Mercato del Lavoro

DL RILANCIO: MISURE PER L'EMERGENZA COVID-19



2

Misure di sostegno per i genitori lavoratori a fronte della sospensione delle scuole e dei servizi educativi per l'infanzia

BONUS BABY-SITTING (Art. 72)

Per il settore privato, **in alternativa al congedo parentale di 30 giorni**, è possibile optare per la corresponsione di **uno o più BONUS BABY-SITTING**, entro il **tetto massimo** inizialmente fissato in 600 Euro nel DL “Cura Italia”, elevato a € **1.200** dal DL “Rilancio”.

Se utilizzato per i servizi di baby-sitting, il bonus non viene erogato direttamente al richiedente, ma mediante il libretto famiglia. Sarà quindi necessario registrarsi sul portale dell'INPS e comunicare i propri dati e quelli del lavoratore scelto come baby-sitter, che riceverà il pagamento della propria prestazione lavorativa direttamente dall'Inps.

In alternativa, il DL “Rilancio” ha previsto la possibilità di erogazione diretta del bonus al genitore lavoratore, a fronte della comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia (non compatibile con la fruizione del bonus asilo nido ex Art. 1 comma 343 della L. 232/2016, modificata dalla L. 160/2019), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Per il settore pubblico, il BONUS BABY-SITTING è previsto unicamente per i dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia medica e OSS e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il **tetto massimo** è fissato a **2.000 Euro** (era 1.000 Euro con il DL “Cura Italia”).

**Per presentare la domanda contatta il Patronato Inca di Torino ai seguenti numeri:
375 6576399 - 375 6576398 - 366 2450836 - 379 1826931 - 011 2442381**